

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 58

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore GAETTI)

approvata nella seduta del 19 marzo 2014

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 E IL
REGOLAMENTO (UE) n. 1306/2013 PER QUANTO RIGUARDA IL FINAN-
ZIAMENTO DEL REGIME DI AIUTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ORTO-
FRUTTICOLI, BANANE E LATTE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (COM
(2014) 32 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 2014

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici,

premessi che:

il programma «Latte nelle scuole» e il programma «Frutta nelle scuole» hanno l'obiettivo di aumentare in modo sostenibile la porzione di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari nelle diete dei bambini in una fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. Questi programmi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC) e sono in linea con l'obiettivo di salute pubblica di creare sane abitudini alimentari;

i programmi sono attualmente disciplinati da quadri giuridici e finanziari distinti e presentano alcune importanti differenze a livello di concezione e di funzionamento. In particolare, occorre un migliore coordinamento e coerenza tra i programmi, favorendone l'efficacia immediata;

la proposta è di istituire un quadro giuridico e finanziario comune per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte ai bambini nelle scuole, completato da un rafforzamento delle misure educative per riaffermare il legame con l'agricoltura e una varietà di suoi prodotti e affrontare altri temi di più ampia portata quali la salute pubblica e le questioni ambientali;

entrambi i programmi sono creati allo scopo di promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, prodotti che rivestono una particolare importanza per l'agricoltura europea e che rappresentano ciascuno circa il 15 per cento del valore della produzione agricola dell'Unione europea. Gli effetti sono evidenti anche in termini di promozione della salute, contrastando le moderne tendenze di consumo che privilegiano prodotti alimentari altamente trasformati, a cui spesso sono aggiunte dosi elevate di zuccheri, sale e grassi, che rischiano di peggiorare ulteriormente per le generazioni più giovani;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene ai prodotti lattiero-caseari, appare opportuno non delimitare a priori la distribuzione al solo «latte alimentare», bensì prevedere l'inserimento a pieno titolo dei prodotti lattiero-caseari (quali formaggi, yogurt e altri derivati con caratteristiche di salubrità alimentare e di effetto benefico sulla salute) all'interno dell'intero campo di applicazione del programma in questione, con la possibilità di finanziare la distribuzione di tali alimenti con risorse europee, alla stessa stregua di altri prodotti;

nella ripartizione dei fondi destinati al programma «Latte nelle scuole» appare opportuno uniformare i criteri utilizzati a quelli del programma «Frutta nelle scuole», prendendo quindi in considerazione il numero dei bambini dai sei ai dieci anni, anziché l'utilizzo «storico» dei fondi;

la selezione dei possibili fornitori o realizzatori dei programmi dovrebbe essere circoscritta ad operatori specializzati del settore agricolo-alimentare, con preferenza per i produttori e loro forme organizzate;

negli atti delegati andrebbero specificate le procedure amministrative da adottare per la selezione dei possibili fornitori o dei realizzatori dei programmi;

il programma di distribuzione di prodotti ortofrutticoli nelle scuole dovrebbe privilegiare frutta e verdura prodotta dalla filiera corta e quindi di provenienza locale e, comunque, ferma restando la garanzia di qualità dei prodotti. In particolare, il tenore del nuovo articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dovrebbe essere formulato in modo tale da imporre, e non solo dare la possibilità, agli Stati membri di scegliere i prodotti da distribuire nelle scuole includendo considerazioni, tra l'altro, legate alla varietà o alla disponibilità di prodotti locali, di prodotti biologici e da filiere corte.

